IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Deferenza: un concetto (quasi) giuridico nella storia inglese

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1676709 since 2018-09-18T10:46:19Z

Publisher:

Centro Culturale Piergiorgio Frassati

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

17 April 2024

COMUNITÀ TERRITORI E CETI DIRIGENTI

Un percorso costituzionale tra Inghilterra e Stati Sabaudi

A cura di Andrea Pennini

CENTRO CULTURALE PIER GIORGIO FRASSATI

Centro Culturale
Piergiorgio Frassati
Via delle Rosine 15,
10123 – Torino

Proprietà letteraria riservata
© 2018 – Caterina Bonzo, Ida Ferrero
Enrico Genta, Andrea Pennini,
Mario Riberi, Matteo Traverso

ISBN 978-88-907875-2-2

Indice

Premessa p. 5

ENRICO GENTA
Noterelle sul costituzionalismo inglese p. 7

IDA FERRERO
Verso la costruzione dello Stato costituzionale: Luigi Amedeo Melegari e la riflessione sugli ordini rappresentativi p. 45

ENRICO GENTA
Deferenza: un concetto (quasi) giuridico nella storia inglese p. 65

MICHELE ROSBOCH
Terre, Comunità e Beni Comuni p. 77

MARIO RIBERI
Un'autonomia locale nelle Alpi occidentali: il caso della Chastelado p. 97

ANDREA PENNINI
Dall'effimero al sostanziale. Pinerolo nella diplomazia e nelle istituzioni da Carlo Emanuele I a Richelieu p. 123

CATERINA BONZO
Le limitazioni all'autonomia privata nella politica sabauda settecentesca: il caso dei fedecommessi p. 141

MATTEO TRAVERSO
La periferia contro il centro in età cavouriana: note per uno studio sulla "terza sollevazione degli zoccoli" p. 163

ENRICO GENTA

Deferenza: un concetto (quasi) giuridico nella storia inglese

La recente scelta del popolo britannico di uscire dall'Unione Europea ha, com'è noto, riproposto una serie di interrogativi sulla liceità, e opportunità, di affidare alla *tyranny of the majority* decisioni fondamentali, suscettibili di condizionare fortemente il presente e il futuro. In sostanza, ci si chiede, e la domanda è particolarmente delicata nel Regno Unito, se un referendum popolare, o plebiscito, possa sostituirsi al *Representative Government* illustrato da John Stuart Mill nel 1861, il cui trattato venne ripreso (e in parte contestato) dal più famoso dei costituzionalisti inglesi, Walter Bagehot, nel suo fondamentale studio su *The English Constitution* (1867)[1].

Sul punto specifico, entrambi gli Autori sembrano essere sostanzialmente d'accordo nel negare l'esistenza, nel Regno Unito, del principio di sovranità popolare. Mill riteneva che dovessero essere ben distinte la funzione di controllo e critica spettante alle assemblee popolari, e quella di effettiva conduzione degli affari di Stato e di governo, da riservare alla «knowledge and practised intelligence of a specially trained and experience Few». Si noti che Mill intendeva che la Camera dei Comuni stessa dovesse limitarsi e non interferire con il governo: tanto meno pensava possibile che il "popolo" direttamente (e

[1] J.S. Mill, *Considerations on Representative Government.* Chapter 5: On the Proper Functions of Representative Bodies; W. Bagehot, *The English Constitutions (introduction by R.H.S. Crossman)*, London 1964, pp. 248 ss.

non i suoi rappresentanti) potesse decidere in prima persona e introdurre o cancellare le leggi!

Non è certo mia intenzione in questo breve scritto affrontare tematiche troppo specialistiche, prettamente costituzionalistiche, o azzardare comparazioni: ma mi pare interessante aprire una rapida parentesi per notare come anche in occasione dei Plebisciti italiani del 1860, allorché il popolo venne chiamato a decidere sulle annessioni al regno di Sardegna che si stava trasformando in regno d'Italia, il dibattito fu acceso: Cavour e la dirigenza liberale non erano affatto convinti della bontà in sé dello strumento plebiscitario, ritenendo con assoluta certezza che la sovranità spettasse al Parlamento; pertanto i Plebisciti si fecero, perché politicamente necessari in quel delicato momento, ma perché si effettuassero le annessioni essi non furono sufficienti e ci volle l'intervento legislativo delle Camere, che, preso atto del voto popolare, lo accettarono e recepirono[2].

Detto ciò, e tornando all'Inghilterra, Bagehot spiegò il segreto del meccanismo costituzionale inglese usando il concetto chiave della *deferenza*[3]: il Regno Unito era «a

[2] U. Allegretti, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989, 403 ss.; *I plebisciti del 1860 e il governo sabaudo*, a cura di G.S. Pene Vidari, Torino 2016.

[4] D. Cannadine, *Class in Britain*, London 1988 p. 26; offre un inquadramento storico-sociale interessante: non solo coloro che stavano in cima alla gerarchia erano convinti della giustezza inevitabile e superiore del modello gerarchico, ma anche i *cottagers*, i *labourers*, i *servants*. Pur con la necessaria prudenza storiografica, l'Autore conclude la sua analisi affermando: «Despite the sociologists' general indifference to hierarchy, and notwithstanding the widespread talk of the "end of difference"», l'Inghilterra contemporanea risulta ancora fortemente condizionata dalle differenze di classe. *Ivi,* p. 161.

deferential country», una nazione che «has a kind of loyalty to some superior person who are fit to choose a good government»; dove «the numerous unwiser part wishes to be ruled by the less numerous wiser part. The numerical majority – whether by custom or by choice, is immaterial – abdicates in favour of its élite». Secondo Bagehot nessuno era in grado di capire il funzionamento delle istituzioni inglesi se non adottando la distinzione tra la componente *dignified* e quella *efficient*; la prima era composta da chi destava sentimenti di deferenza (soprattutto la monarchia e la Camera dei Lord), la seconda, costituita da chi operava e governava (il *Cabinet* di governo). L'atteggiamento deferente è per Bagehot la cifra essenziale dell'intero meccanismo istituzionale: attenzione, Bagehot è estremamente lucido e non indulge a ricostruzioni sentimentali, anzi la sua fortuna come autore sta proprio nella sua capacità di astenersi dalla *literary view* delle minuzie costituzionali; quindi, dopo aver premesso che *habit and tradition* sono fondamentali, sa distinguere *dignified* dalla *efficient part of the Constitution*; è non retorico e disincantato là dove definisce *the atrical show* la messa in scena dei rituali del cerimoniale e della tradizione; dopo aver ribadito l'importanza della *upper class*, è consapevole che ormai (1867) altre forze sociali si sono affermate, e di queste fornisce un preciso ritratto. Ma egli nega – e questo è un punto molto interessante – che si sia avverata la profezia di Jeremy Bentham secondo cui la *middle class* avrebbe spazzato via le vecchie consuetudini (deferenti...) per governare da sola. In altri termini il progresso – dice Bagehot – è avvenuto senza che questo abbia implicato un radicale cambiamento, il vecchio e il nuovo coesistono, la metamorfosi è misteriosamente ancora in atto e non è be

chiaro quale sarà la forma che la società inglese andrà ad assumere[4].

Generalmente, nel mondo occidentale, nel corso dei secoli si è giunti alla "libertà", al costituzionalismo, attraverso rivoluzioni, più o meno cruente, che hanno spodestato i ceti dirigenti precedenti: così è stato in America, in Francia e anche in Russia; dovunque, l'*establishment* è stato sovvertito ed è visibilissima la sostituzione dei vecchi apparati istituzionali, giuridici, economici, sociali. Da parte sua, l'Inghilterra, ha dato vita, prima di altri paesi europei, a ben due rivoluzioni nel Seicento che, però, a parte il non irrilevante aspetto della decapitazione di un re (Carlo I), non hanno per nulla alterato il quadro istituzionale e sociale. Lo stesso leader rivoluzionario Oliver Cromwell (che si dichiarava, per nascita, un *gentleman*) aveva manifestato l'intenzione di mantenere la Camera dei Lord; ma gli eventi lo condussero ad accettare il diverso avviso che riteneva i Lord inutili e pericolosi. Questo fu il periodo di sovvertimento totale dell'atteggiamento *deferential*: non c'era più né un Re, né Lord, né Vescovi. Ma la parentesi fu assai breve e ben presto i ceti dirigenti tradizionali avvertirono la spiacevole sensazione che ci si stesse avviando verso le forme di governo meno deferenti e lavorarono concordemente per

[4] D. Cannadine, *Class in Britain*, London 1988 p. 26; offre un inquadramento storico-sociale interessante: non solo coloro che stavano in cima alla gerarchia erano convinti della giustezza inevitabile e superiore del modello gerarchico, ma anche i *cottagers*, i *labourers*, i *servants*. Pur con la necessaria prudenza storiografica, l'Autore conclude la sua analisi affermando: «Despite the sociologists' general indifference to hierarchy, and notwithstanding the widespread talk of the "end of difference"», l'Inghilterra contemporanea risulta ancora fortemente condizionata dalle differenze di classe. *Ivi,* p. 161.

la chiusura dell'intervallo repubblicano (che non ha lasciato, peraltro, un buon ricordo nella storiografia e nella memoria collettiva inglese). Con la Restaurazione del 1660 so ritornò alle vecchie certezze della gerarchia "feudale" e si confermò la *damnatio memoriae* del repubblicanesimo, inteso essenzialmente come un governo sostanzialmente troppo invasivo delle libertà individuali.

L'aristocrazia, nel senso ampio del termine, aveva molto potere prima delle rivoluzioni, ne ebbe ancor di più dopo la "Gloriosa" Rivoluzione del 1689; la monarchia rimase, la Camera dei Lord anche, l'oligarchia si rafforzò[5]. Bagehot, che era giornalista, pragmatico e lontano dai paludamenti dell'accademia, colse questo fatto e lo spiegò proprio alla luce di quell'atteggiamento *deferential* che, a suo parere, connotava lo spirito dell'intera Isola; va detto, *en passant*, che, invece, un giurista continentale, imbevuto di dottrine razionalistiche, avrebbe molto esitato ad usare un concetto, per così dire, più antropologico che giuridico, ma, è fatto ben noto, gli Inglesi sono assai pratici e non amano le teorie, e quindi il concetto era chiaro a tutti. Il fatto che la nazione fosse deferente non implicava, però, che l'oligarchia non si rendesse conto dei necessari cambiamenti da farsi: l'élite decise quindi di non chiudersi in se stessa e, dichiarando di volersi ispirare a principi di libertà e di costituzionalismo seppe, prima di qualsiasi altro ceto dirigente europeo, allargare lo spazio che poteva essere occupato dai ceti inferiori; in questo modo – e fu certo più facile a dirsi che a farsi – ottenne una considerazione favorevole da parte del popolo: le "generalità dei consociati" fu in sostanza

[5] Rimane classico G.M. Trevelyan, *The English Revolution, 1688-1689,* Oxford 1938; si veda anche il recente A. Nicolson, *Gentry. Six Hundred Years of a Peculary English Class*, London 2012.

piuttosto portata a valutare i comportamenti aristocratici con il metro del rispetto più che dell'invidia.

Anche Alexis de Tocqueville, che fu profondo conoscitore dell'intima realtà socio-giuridica dell'antico regime, seppe leggere il modello inglese senza preconcetti e con profondo acume e spiegò come mai l'aristocrazia inglese, dopo la Gloriosa Rivoluzione, avesse potuto presentarsi, credibilmente, come la miglior garanzia contro il dispotismo; il tutto implicava una certa dose di *fiction*: «la nobiltà inglese, spinta dalla sua stessa ambizione, ha saputo, quando ciò le è parso necessario, mescolarsi familiarmente agli inferiori e finger di considerarli come suoi eguali. [...] Per comandare era pronta a tutto[6]».

Proprio dal mondo feudale (*premoderno*) veniva fuori la *deferenza*, come obbligazione innanzitutto da parte del vassallo nei confronti del signore. Ma con *deferenza* mi pare si debba intendere un termine che implica la bilateralità, così come il *rispetto*; quest'ultimo, nel rapporto vassallatico, è un concetto che funziona non solo dall'alto in basso ma viceversa: anche il signore deve rispettare le regole che governano il contratto feudale. In altri termini la vera deferenza esiste e va mostrata nei confronti di chi se lo merita: il vassallo rispetta il suo signore solo se questi si è dimostrato uomo di buona fede; il popolo rispetta le classi dirigenti solo se queste ne sono degne[7].

---

[6] A. de Tocqueville, *L'Antico Regime e la Rivoluzione,* Milano 1981, pp. 53, 62, 128, 137-138.

[7] Il presunto bilanciamento, nella *fiction* costituzionale, avveniva attraverso il controllo del popolo sulla nobiltà e della nobiltà sul popolo, mentre il Re controllava entrambi e impediva usurpazioni del potere esecutivo. W. Blackstone, *Commentaires on the Laws of England (1765-1769)*, Chicago 1979, pp. 150 ss.

È vero che sostenere che la *upper class* si sia costantemente meritata i suoi privilegi nel corso dei secoli significherebbe forse peccare di eccessiva deferenza...; ma, pur senza trionfalismi, fu possibile attribuirle notevoli doti che, come notava Tocqueville, la proiettarono nell'immaginario collettivo come un ceto responsabile, consapevole, e ben presente ai diversi appuntamenti con la storia (si pensi, banalmente, all'enorme tributo di sangue dato dai ceti dirigenti durante la Prima Guerra Mondiale).

Ma un altro elemento, assai materiale, contribuì indubbiamente al rafforzamento della deferenza: la *ricchezza*. È dimostrato che i ceti inferiori videro con una sorta di timore reverenziale (*awe*) che l'aristocrazia e la *gentry* erano ricche: tradizionalmente, si è detto che gli Inglesi rispettano molto la ricchezza, in particolare quella visibile, e la più visibile, e la più antica forma di ricchezza è il possesso terriero (anche questo è in fondo un valore pre-moderno).

Detto ciò, mi sembra importante ricordare qualche dato che forse non tutti conoscono[8]: nonostante le conclamate leggi egualitarie, fortemente lesive della grande proprietà privata, combattuta a spietati colpi di tassazione sul reddito (fino al 90% nel secondo dopoguerra) e di imposta di successione, a tutt'oggi circa 5000 famiglie di maggiori proprietari possiedono oltre ¼ del totale delle terre agricole d'Inghilterra, e queste famiglie possono essere definite come un ceto superiore formato dalla nobiltà vera e propria – Lord –, dai baronetti (istituiti dalla monarchia all'inizio del Seicento come ceto ereditario ma sprovvisto del potere legislativo e quindi non facente parte della *House*

[8] K. Cahill, *Who owns England?*, Edinburgh 2002; B. MacGregor, *Land Tenure in Scotland*, Perth 1993; A. Cramb, *Who owns Scotland now?*, Edinburgh 2000.

of Lords) e dalla *gentry* (ceto dotato di alcune caratteristiche sostanzialmente nobiliari, anche se privo di titoli). Se poi si aggiungono alle predette proprietà le altre di inferiore grandezza, ma superiore comunque ai 250 acri, si arriva alla stupefacente constatazione che le *élites tradizionali* sono nel possesso – oggi – di circa il 60% di tutta la terra d'Inghilterra. La situazione in Scozia è – se possibile – ancora più "feudale". E dire che di alcune casate "feudali" che possiedono le aree urbane più eleganti e costose di Londra, che da loro derivano la denominazione (Grosvenor, duchi di Westminster, Visconti Belgrave, Lord Cadogan, visconti Chelsea ecc.)? Risulta che tuttora ci si trova di fronte ad una ricchezza in molti casi quasi incommensurabile, ed è quindi abbastanza comprensibile che questo ceto superiore sia stato visto e ancor oggi venga guardato con deferenza: un ceto "feudale", in quanto diverso da una classe di industriali, commercianti, finanzieri, ecc., ma nello stesso momento assai rispettato per la sua persistente opulenza persistentemente ragguardevole anche se raffrontata alle fortune "borghesi". È una ricchezza che si immagina *immemorial*, anche se spesso è assai più recente di quanto sembri, ma un popolo *deferential* ama raccontarsi delle storie, che non sono mai del tutto vere o del tutto false, e che in ogni caso corrispondono ad un diffuso sentire.

Tentando di scendere a valutazioni più giuridiche, vorrei sostenere che, a mio avviso, *deferential* è un aggettivo che appartiene al lessico giuridico inglese. Come molte altre parole, o concetti, come *gloria*, *onore*, *prestigio*, *amicizia*, rientra nella tabella dei valori di una società europea "pre-moderna", che ne ha saputo far uso per organizzarsi nei secoli sulla base della tradizione consuetudinaria: questo lessico, e questi valori hanno avuto un ruolo fondamentale

anche nella strutturazione di quello che è il diritto pubblico europeo, il diritto internazionale o, per meglio dire, il diritto *inter principes*[9].

A me pare quindi che il concetto di *deferential* possa essere a ragione considerato come un *mot-clé*, necessario non solo per chiarire il funzionamento dei meccanismi politici (per così dire, nell'immaginario costituzionale[10]), ma per avvicinarsi, con utile strumento interpretativo, alle diverse e complesse realtà dell'intera società inglese; ritengo che esso vada in qualche modo associato a molti concetti similari che, disseminati nelle storie e nei luoghi d'Inghilterra, ne hanno garantito l'insularità, anche rispetto ai modelli concorrenti dell'Europa continentale. Che cosa, se non la deferenza, ha consentito per secoli che l'amministrazione della giustizia (seppur minore) fosse esercitata da Giudici di Pace il cui requisito non era la formazione giuridica ma l'appartenenza alla *gentry*? I *Justices of the Peace* furono una «Exclusive Oligarchy[11]». Che cosa, se non la deferenza e l'ammirazione verso i giudici delle Corti centrali di Westminster, gli "oracoli del diritto", ha consentito loro, nonostante le velenose critiche di un Bentham, o di un Dickens, di sopravvivere al ciclone distruttivo del Giusnaturalismo e dell'Illuminismo? E che dire del regime fondiario del Regno Unito? Non è certo

[9] Mi sia lecito, sul punto, rimandare al mio articolo E. Genta, *Elements of European Public Law (Jus inter principes) in the 18th Century*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2013, pp. 291-301. Il termine "amicizia" in particolare, è stato fatto oggetto di un'interessante analisi da R. Lesaffer, *Amicitia in Renaissance. Peace and Treaties (1450-1530)*, in *Journal of the History of International Law*, 2002, pp. 77-99.

[10] A. Torre, *Regno Unito*, Bologna 2005, p. 10; sul sistema delle corti, p. 103 ss.

[11] B. Osborne, *Justice of the Peace 1361-1848. A History of the Justices of the Peace for Counties of England*, Shaftesbury 1960, pp. 163 ss.

possibile in questa sede approfondirlo, ma tutte le complessità di quel fondamentale settore del diritto inglese erano – e sono[12] – «not to be decided by natural Reason but by arficial Reason and Judgement of Law, wich requires long study and experience before man can attain to the cognizance of it»: il che significa totale deferenza verso i giuristi-giudici, *sacerdotes iuris*, posto che soltanto loro possono reperire e dichiarare i principi inamovibili del *common law*. È persino *trivial* sottolineare che non è solo coreografia l'eleganza dei paludamenti – toghe e parrucche – e delle aule di giustizia britanniche (il *theatrical show*): l'immagine della Giustizia come solenne funzione nelle mani di esperti (i "signori del diritto") che non usano la ragione naturale (dell'uomo qualunque), ma che conoscono la ragione del diritto (che ha le sue ragioni che la ragione non conosce...); va ancora aggiunto che i giudici supremi appartennero costantemente ai ceti superiori.

A questo punto, provocatoriamente, saremmo tentati di fare uso di quelli che la scienza politica anglosassone chiama *counterfactuals*[13]: che cosa sarebbe accaduto (o non sarebbe accaduto) nella storia inglese *se* il sentimento di deferenza non fosse stato così dominante? La storia – lo si ripete spesso – non si fa con i *se*, ma in realtà è assai stimolante provare a pensarci: presumibilmente la monarchia sarebbe caduta da tempo, e comunque, con tutta probabilità, non avrebbe retto all'abdicazione di Edoardo VIII; la *House of Lords* sarebbe stata abolita da almeno un secolo e mezzo; antichi istituti giuridici come la primogenitura non avrebbero retto le critiche illuministiche e quindi oggi la Gran Bretagna non potrebbe

[12] J.G. Riddal, *Land Law*, London 2003.
[13] J.D. Fearon, *Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Sciences*, in *World Politics*, 1991, pp. 169-195.

vantare quelle migliaia di dimore storiche strapiene di arte, il cui godimento è aperto largamente al pubblico; sicuramente l'Isola avrebbe adottato i codici, e così via... Credo che ognuno potrebbe divertirsi a trovare altri esempi.

Il sistema di governo dei *gentlemen* ha dato vita nei secoli ad «un'aristo-democrazia[14]» (che è un caso unico in Europa) oggi tutt'altro che scomparsa, pur avendo subito un inevitabile ridimensionamento, a ben vedere più dal punto di vista economico che sociale. La famosa e sarcastica definizione dell'Inghilterra come una *snobocrazia* dunque resiste? Che accadrà in futuro? Indubbiamente la sopravvivenza del ceto nobiliare è e sarà molto condizionata dall'esistenza della monarchia. Non mi azzardo a fare profezie ma vorrei, tra il malinconico e il provocatorio, concludere ricordando che la scrittrice Nancy Mitford[15], autrice tra l'altro del famoso libretto su che cosa era o non era *upper class*, affermava che i nobili, quando la monarchia è caduta ed il regime è repubblicano, assomigliano, a quei polli ai quali è stata tagliata la testa: essi continuano per un po' a girare e svolazzare, e sembrano vivi, ma in realtà – ahimè – sono morti e finiscono per crollare definitivamente e penosamente a terra.

[14] J.H. Huizinga, *Un europeo in Inghilterra,* Milano 1966, p. 132.
[15] W.M. Thackeray, *The book of Snobs*, London 1848; *Noblesse Oblige: An Enquiry into the Identifiable Characteristic of the English Aristocracy*, edited by N Mitford, London 1956. Nancy era una delle famose sorelle Mitford, emblematiche del mondo dell'*upper class*.

MICHELE ROSBOCH

Terre, Comunità e Beni comuni

Introduzione

Sulle questioni connesse agli assetti collettivi e alla gestione "comune" di beni e risorse si sono soffermati in tempi recenti non solo i giuristi, ma anche altri importanti studiosi di differenti discipline economiche e sociali [1], facendo emergere prospettive feconde, che permettono di gettare lo sguardo retrospettivamente sulle vicende delle relazioni fra comunità e territori; nel presente contributo ci si soffermerà specialmente sulle aree alpine occidentali già appartenenti agli Stati sabaudi[2].

[1] L'attenzione diffusa risale all'innovativo studio del Premio Nobel Elinor Ostrom, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990 (trad. it *Governare i beni collettivi*, Venezia 2009), poi ripreso e citato nel dibattito scientifico; cfr. E. Ostrom–V. Ostrom, *Choice, rules and collective action: the Ostroms on the study of institutions and governance,* Colchester, ECPR Press, 2014. In ambito storico-giuridico è merito soprattutto degli studi di Paolo Grossi aver richiamato (già a partire dagli anni Sessanta del secolo XX) l'attenzione sull'importanza di considerare – accanto all'approccio proprietario e individualistico – anche "un altro modo di possedere"; cfr. P. Grossi, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria,* Milano 1977; per uno sguardo sintetico ai diversi orientamenti in materia, richiamo – per tutti – il recente saggio di Francesco Viola, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società*, 2016, pp. 381-398. Di rilievo – per considerazioni economiche e sociologiche generali – anche M. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individuo a persona*, Bologna 2004.

[2] Cfr. in proposito *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione. Atti del convegno promosso dal Centro di Studi sull'Arco Alpino Occidentale e*